



GRUPPO VULKAN SAG TRIESTE ASD

Gruppo Mountain bike

Società Alpina delle Giulie

C.A.I. Sez. di Trieste



IL DIR. *p. Albano*

(*) Firma su delega del Direttore Finanziario della Funzione Lotessa

STATUTO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI – NATURA E SCOPI

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del Titolo II, Capo I del D.Lgs. 26 febbraio 2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Associazione Sportiva Dilettantistica priva di personalità giuridica denominata "GRUPPO VULKAN SAG TRIESTE Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'associazione ha sede in Trieste, attualmente in Via Donata n. 2, presso la Società Alpina delle Giulie – Sezione del CAI di Trieste A.P.S.. La variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.

L'associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta per ratifica alla prima assemblea dei soci utile, altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati.

Art. 2 Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. È apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.

L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:

- Libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo;
- Assenza di scopo di lucro, anche indiretto;
- Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo;
- Democraticità della struttura;
- Elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- Sovranità dell'assemblea degli associati;
- Diritto di voto per tutti gli associati in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- Principio del voto singolo;

- Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi;
- Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie;
- Devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione.

L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente.

È vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati, in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto a fini sportivi, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 – Oggetto sociale e attività sportive dilettantistiche

L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline del C.N. CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento, ma non in via esclusiva, alle seguenti discipline sportive: mountain bike, ciclismo, cicloescursionismo, cicloalpinismo, waterbike, gravel bike, così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti.

Con delibera dell'assemblea dei soci l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive.

Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:

- a) Organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centro sportivi e *campi*;
- b) Costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
- c) Organizzare gare e manifestazioni sportive;
- d) Organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico.

Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

Articolo 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali

L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo i criteri ed i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, tenuto conto di quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo 9.

Articolo 5 – Durata

L'associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 6 – Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e regolamento antidoping

L'associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi.

Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'associazione si iscriverà al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport.

Ad oggi, l'associazione è affiliata alla FCI.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI e delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui delibererà di affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate.

In particolare l'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000 n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO II – ASSOCIATI E TESSERATI

Articolo 7 – Requisiti per l'ammissione ad associato

Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta al Consiglio direttivo.

Il numero degli associati è illimitato. L'associazione concede la qualifica di associato a coloro che, condividendo gli scopi associativi e rispondendo a requisiti di specchiata moralità e irreprensibile condotta civile e sportiva, accettano le finalità ed il metodo dell'associazione e si impegnano a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso in ogni caso il diritto di recesso dell'associato.

La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*. La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili.

Articolo 8 – Categorie di associati

Essendo l'associazione costituita in seno alla Società Alpina delle Giulie – Sezione di Trieste del C.A.I. A.P.S., possono essere soci dell'associazione sportiva dilettantistica tutti i cittadini che ne condividano le finalità, purché iscritti al CAI (soci ordinari, familiari, giovani).

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- Ordinari: sono tutti i Soci in regola con il canone CAI e quello Vulkan-ASD, regolarizzati entro il 31 Marzo
- Onorari: il titolo verrà proposto dal Consiglio direttivo e avvalorato dall'assemblea degli associati
- Tesserati sono tutti gli associati Ordinari iscritti regolarmente ad una Federazione Sportiva Nazionale ed in regola con la visita medico-sportiva rilasciata dal Centro di Medicina dello Sport o medico sportivo abilitato;

Le visite mediche sono a carico degli associati/tesserati.

Articolo 9 – Norme per l'ammissione degli associati

Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al Consiglio direttivo, redatta su apposito modulo. La domanda associativa dovrà recare la presentazione da parte di almeno un associato.

L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione e di conoscere e accettare il presente statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, di dividerne gli scopi e le finalità associative, e si impegna di rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.

La domanda di ammissione è vagliata dal Consiglio direttivo il quale, esamina le domande pervenute e ratifica oppure rifiuta l'ammissione dell'aspirante socio e lo annota nel libro degli associati, con effetto dalla data della delibera del Consiglio direttivo. Dalla data di presentazione della domanda di ammissione il Direttivo si riserva di accettare la stessa entro i 6 mesi successivi alla suddetta presentazione della domanda stessa.

In caso di domanda di ammissione presentata da aspiranti soci minorenni, si applica l'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale che

sottoscrivono la domanda di ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, ne esercitano i diritti associativi e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.

L'eventuale giudizio negativo del Consiglio direttivo dev'essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci, la quale delibera in merito, sentito il Collegio dei probiviri, ove istituito.

Articolo 10 – Diritti degli associati

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le attività e alle iniziative organizzate dall'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal Consiglio direttivo.

L'esercizio di tutti i diritti sociali spettanti al socio minorenni è attribuito ai genitori esercenti la potestà genitoriale oppure ai soggetti previsti dalla legge o nominati dall'autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. Il diritto di voto nelle assemblee dell'associazione può essere esercitato in relazione a qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto relativo agli associati minori di età viene esercitato dall'esercente potestà genitoriale o da uno dei genitori.

Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono ricoprire cariche sociali tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del CONI, del Dipartimento per lo sport e degli organismi di affiliazione.

Ogni associato potrà rappresentare al Consiglio direttivo e all'assemblea dei soci indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Articolo 11 – Doveri degli associati

I soci sono tenuti, al momento della loro ammissione, successivamente entro un mese dall'inizio di ogni esercizio sociale, al versamento di una quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo. La quota associativa è versata a fondo perduto e non è mai rimborsabile, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, non è cedibile e non è rivalutabile.

Il comportamento del socio verso gli altri associati, tesserati ed aderenti, sia all'interno che all'esterno dell'associazione deve essere improntato ad uno spirito di solidarietà ed essere caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dagli organi associativi.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) Accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;

- b) Osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire;
- c) Osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa;
- d) Corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal consiglio direttivo ed i contributi straordinari eventualmente determinato dall'assemblea rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- e) Cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione e all'inserimento e formazione dei consociati;
- f) Difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

Articolo 12 – Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari

La qualifica di associato si perde per:

- a) Recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al Consiglio direttivo, con un preavviso di trenta giorni dalla data di effetto dello stesso;
- b) Esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che sia colpevole di ripetuti atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Si precisa, in particolare, che per "azione disonorevole" si considera anche l'espressione a mezzo stampa, *web*, *social network* o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione o dei suoi componenti;
- c) Decadenza a causa di morosità, dichiarata dal Consiglio direttivo, in caso di ritardo protrattosi per oltre sei mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
- d) Decesso del socio.

La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento da parte del Consiglio direttivo, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Entro tale termine è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo: l'assemblea deve essere convocata nel termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti, sentito anche il Collegio dei probiviri, ove nominato.

Affinché possa essere deliberata l'esclusione per morosità è necessario che il Consiglio direttivo invii al socio moroso una diffida ad adempiere con preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 13 – Tesserati

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.

Si applicano gli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea degli associati.

L'organo amministrativo curerà il libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.

I tesserati devono essere convocati annualmente in un'assemblea per la definizione dei programmi e delle attività sportive. In tali assemblee hanno diritto di voto tutti i tesserati in regola con il pagamento del contributo di partecipazione alle attività sportive.

TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 14 – Organi associativi

Gli organi associativi, attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni, sono:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il presidente onorario, ove nominato dall'assemblea dei soci;
- e) Il segretario;
- f) Il tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo;
- g) L'organo di controllo, ove nominato dall'Assemblea degli associati od obbligatorio in base alla legge;
- h) Il Collegio dei probiviri, ove nominato dall'Assemblea degli associati.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 15 – Assemblea degli associati

L'assemblea generale degli associati è composta da tutti i soci aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o consegna diretta. È ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione, ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l'associazione o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

È ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci nei medesimi luoghi.

Articolo 16 – Funzionamento dell'assemblea

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea, su proposta del presidente, nominerà altresì un segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche elettive non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.

Ogni associato cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto. In sede di assemblea è ammesso il voto per delega nella misura massima di due deleghe per ogni associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli organi associativi né ad eventuali dipendenti o collaboratori dell'associazione.

Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro anche a fogli mobili. Copia del verbale dev'essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea è costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o Rendiconto economico e finanziario) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Nelle deliberazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Articolo 17 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio (oppure del Rendiconto economico e finanziario).

La convocazione dell'assemblea può essere richiesta dal presidente, dal Consiglio direttivo, con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti associati che rappresentino almeno il venti per cento degli aventi diritto al voto e che dovranno presentare domanda al presidente dell'associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.

Rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria le seguenti decisioni:

- Deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione: l'assemblea valuta ed approva annualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell'anno entrante ed approva l'eventuale proposta del Consiglio direttivo di ampliamento delle attività sportive praticate;
- Approvare il bilancio di esercizio (o Rendiconto economico e finanziario) predisposto dal Consiglio direttivo;
- Stabilire il numero dei componenti del Consiglio direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio direttivo e degli altri organi associativi, deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Eleggere il presidente dell'associazione;
- Approvare i regolamenti eventualmente proposti dal Consiglio direttivo;
- Deliberare in merito ai provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dal Consiglio direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti;

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e datanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto e che dovranno presentare domanda al Presidente dell'associazione proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del Presidente.

Articolo 19 – Consiglio direttivo

L'associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, con il limite minimo di tre membri ed il limite massimo di sette, i cui componenti, scelti esclusivamente fra gli associati, vengono nominati dall'assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati oggetto di provvedimento di radiazione e/o sospensione da parte della F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il Presidente; in caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.

Di ogni seduta del Consiglio direttivo verrà redatto verbale utilizzando, all'uopo, apposito libro anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Il Presidente viene eletto dall'assemblea degli associati in sede di nomina del Consiglio direttivo. I componenti del Consiglio direttivo possono nominare il segretario ed il tesoriere.

I consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono automaticamente decaduti dalla carica e saranno sostituiti da coloro che, in assemblea di nomina, sono risultati i primi tra i non eletti. In assenza di una lista di non eletti dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per la nomina dei sostituti. Medesima procedura sarà seguita in caso di dimissioni dei consiglieri.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato.

Verificandosi il caso di cui al punto precedente dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.

Il Consiglio direttivo si riunisce normalmente ogni mese su convocazione del Presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri.

Articolo 20 – Funzioni del Consiglio direttivo

Al Consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.

In particolare, al Consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:

- a) La predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all'assemblea degli associati;
- b) La predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- c) La predisposizione del bilancio consuntivo (o del Rendiconto economico e finanziario), nonché della relazione economica e associativa (o di missione), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- d) La predisposizione del bilancio sociale eventualmente prevista dalla legge o da delibere dell'assemblee degli associati;
- e) L'esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e deliberazioni in ordine alle stesse;
- f) La determinazione delle quote associative da parte degli associati alle attività organizzate dall'associazione;
- g) L'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati ed i provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea degli associati;
- h) La tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto;
- i) La gestione dei conti correnti bancari e della tesoreria;

- j) L'instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, l'individuazione dei collaboratori dell'associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) La convocazione delle assemblee degli associati;
- l) La redazione di eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività;
- m) Il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto all'assemblea degli associati;
- n) La ratifica od il respingimento dei provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente o da singoli consiglieri.

Articolo 21 – Presidente, Vice Presidente e Presidente onorario.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal Consiglio direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione ma, in tal caso, deve senza indugio convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorvegli il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

L'Assemblea degli associati può, su richiesta del Consiglio direttivo, nominare un Presidente onorario, scelto tra i soggetti che hanno dato lustro all'associazione. Il Presidente onorario riveste una qualifica rappresentativa, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo, può essere rinnovato e può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati con diritto di intervenire ma senza diritto di voto.

Articolo 22 – Segretario e Tesoriere

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio direttivo; coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del Presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro limiti eventualmente fissati dal Consiglio direttivo.

Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona.

Articolo 23 – Organo di controllo

L'assemblea degli associati può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2399 c.c..

In alternativa l'associazione potrà nominare un revisore unico o un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale.

L'organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'Albo dei revisori legali.

L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

L'Organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal Consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al Presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.

Il revisore, o il collegio dei revisori, svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti.

L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.

I componenti l'organo di controllo o di revisione durano in carica quattro anni e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al quarto anno di mandato della carica.

Articolo 24 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il Presidente, il quale assiste alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

I probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio, ai sensi del presente statuto dagli associati e dal Consiglio direttivo e relative ai rapporti ed agli eventuali contrasti tra gli associati e tra questi e gli organi dell'associazione.

Articolo 25 – Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) Fondo di dotazione iniziale;

- b) Quote associative versate in sede di iscrizione dagli associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
- c) Avanzi di bilancio accantonati a riserva;
- d) Contributo a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione;
- e) Donazioni, lasciti ed eredità;
- f) Tutti gli altri beni, mobili ed immobili e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'associazione, al netto dei debiti per l'acquisizione degli stessi o per la gestione dell'associazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) Quote associative annuali versate dagli associati;
- b) Riscossione di quote per la frequenza di corso o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati;
- c) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d) Contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione;
- e) Eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;
- f) Ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'associazionismo sportivo e di promozione sociale.

Articolo 26 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

I bilanci debbono essere comunicati dall'Organo di controllo o al revisore ove nominati, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina *Facebook* o altro *social network* dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitariamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina *Facebook* o altro *social network*.

In considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari il bilancio potrà essere sostituito, su proposta del Consiglio direttivo e previo parere favorevole dell'Organo di controllo o del revisore, se nominato, da un Rendiconto economico finanziario redatto secondo il criterio di cassa.

Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionale.

Articolo 27 – Libri sociali

Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:

- Il libro degli associati;
- Il libro verbali delle assemblee;
- Il libro verbali del Consiglio direttivo;
- Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizioni di legge.

I libri sociali, fatte salve eventuali diverse previsioni di legge, possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, e devono essere conservati nella sede sociale.

Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il Presidente ed il segretario. I libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all'associazione; le copie cartacee eventualmente richieste saranno a spese del richiedente.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI – SEZIONI – INCOMPATIBILITA'

Articolo 28 – Assegnazione degli incarichi e compensi.

Per l'organizzazione dell'attività dell'associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli associati un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzato, tra l'altro, al contenimento delle spese.

Il Presidente ed il Consiglio direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura.

Tutte le cariche associative devono intendersi a titolo onorifico, essendo esclusa qualsiasi ipotesi di compenso in favore dei componenti gli organi associativi per lo svolgimento della rispettiva carica.

L'organo amministrativo può tuttavia attribuire un compenso agli amministratori ed ai soci investiti di incarichi operativi, legato all'attività svolta e non alla carica ricoperta, che può essere rappresentato, verificandosene le condizioni, anche da compensi o premi per l'attività sportiva dilettantistica esercitata o da compensi per prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali ai sensi del titolo V – Capo I – del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

L'associazione, i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell'ammissione all'associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà e cui il tesserato fa riferimento, anche in forma del rinvio generalizzato di cui all'articolo 6 a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti CONI e federali.

Di conseguenza i soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del Collegio dei probiviri, se nominato, ovvero all'assemblea degli associati qualora il Collegio dei probiviri non sia stato nominato nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.

In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri organi ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 806 c.p.c. ovvero, qualora, per qualsiasi motivo non fosse possibile adire agli organi di cui al comma precedente, e sempre che si tratti di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l'associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ed un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il giudizio dell'arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.

Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L'accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Articolo 32 – Scioglimento dell'associazione.

Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per delibera dell'assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di tanti associati che rappresentino i due terzi dei soci presenti all'assemblea.

Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire *ipso jure* per:

- Rinuncia alla qualifica di tutti gli associati;
- Mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Articolo 33 – Modalità di liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'assemblea degli associati o, subordinatamente, il Presidente uscente o, ancora, in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente articolo 4.

Articolo 34 – Regolamento interno

Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 35 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Codice civile in materia di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, per le attività di natura sportiva dilettantistica, i regolamenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria degli associati del 21 Novembre 2023 e sarà depositato a cura del Presidente o suo delegato all'Agenzia delle entrate per la registrazione.

Trieste, li 22 Novembre 2023

Il Presidente
Stefano Venier

